

1000-1000

09156/09

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Vincenzo	Carbone	Primo	Presidente
Dott. Paolo	Vittoria		Presidente di sezione
Dott. Antonino	Elefante		Presidente di sezione
Dott. Giovanni	Settimj		Consigliere
Dott. Giuseppe	Salmè		Consigliere
Dott. Salvatore	Salvago		Consigliere
Dott. Fabrizio	Forte		Consigliere
Dott. Maura	La Terza		Consigliere
Dott. Francesco	Tirelli		Cons. rel.

Oggetto
ANNULLAMENTO
AGGIUDICAZIONE
APPALTO

R.G.N. 7940/07
Cron. 9156
Rep. 2813
Ud. 7/19/2009

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

spa SALES, in proprio e quale mandataria dell'ATI costituita con la spa STEIAM, srl Impresa Costruzioni Alberto Fagotti e sas Brunelli Costruzioni di Mancini Giuseppina, elettivamente domiciliata in Roma, via del Seminario 85, presso lo studio dell' avv. Carlo Srubek Tomassy, che la rappresenta e difende per mandato in atti;

- ricorrente -

394
2009

contro

spa ANAS, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12,
presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rap-
presenta e difende;

CONTRORICORRENTE -

Comune di Terni;

-intimato-

per la cassazione della decisione 4854/2006, depositata
dal Consiglio di Stato il 21/8/2006

OGGETTO: Appalti pubblici. Revoca dell'aggiudicazione.
Impugnazione.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 7/4/2009 dal Relatore Cons. Francesco Ti-
relli;

Udito l'avv. Srubek Tomassy;

Sentito il P.M., in persona dell'Avvocato Generale
Dott. Domenico Iannelli, che ha concluso per la dichia-
razione della giurisdizione del giudice ordinario;


La Corte

rilevato che in data 19/1/2001, l'ATI con a capo-
gruppo la spa SALES ha presentato all'ANAS domanda
di partecipazione alla gara per licitazione priva-
ta indetta in vista della realizzazione di un rac-
cordo autostradale;

che ultimate le operazioni con l'aggiudicazione

dei lavori all'ATI sopraindicata, l'ANAS ha però disposto l'annullamento dell'intera procedura con deliberazione n. 22 del 29/1/2004;

che la SALES si è allora rivolta al TAR del Lazio, chiedendo "in via principale: accertare l'esistenza del contratto a norma dell'art. 16 del R.D. n. 2440 del 1923 e per l'effetto condannare l'ANAS spa al risarcimento del decimo dell'importo contrattuale, della perdita dei requisiti di qualificazione derivanti dalla realizzazione dell'opera nonché delle spese già sostenute e da sostenere in virtù degli impegni già assunti con i fornitori ai fini dell'esecuzione, oltre interessi e rivalutazione monetaria. . .In via gradata: nella denegata ipotesi in cui non si ritenesse esistente il contratto, annullare l'impugnata disposizione n. 22 del 29.1.2004 (nonché tutti gli atti ad essa presupposti connessi e conseguenti) e, per l'effetto, condannare l'ANAS spa al risarcimento del danno in forma specifica o, subordinatamente, per equivalente da commisurarsi con il mancato conseguimento dell'utile, con la perdita dei requisiti di qualificazione SOA derivanti dall'esecuzione dell'opera nonché con le spese già sostenute e da sostenere in virtù degli impegni



già assunti con i fornitori ai fini dell'esecuzione, oltre interessi e rivalutazione monetaria. In via ulteriormente gradata: condannare l'ANAS spa al risarcimento dei danni per responsabilità precontrattuale. Danni da commisurarsi con la perdita di chances, con la perdita dei requisiti di qualificazione derivanti dall'esecuzione dell'opera nonché con le spese già sostenute e da sostenere in virtù degli impegni già presi con i fornitori ai fini dell'esecuzione, oltre interessi e rivalutazione monetaria";

che con sentenza del 14/7/2004, il giudice adito ha accolto il ricorso perché la revoca dell'aggiudicazione non era stata preceduta dalla comunicazione dell'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della legge n. 241/1990;

che la SALES ha interposto appello, sostenendo che il TAR avrebbe dovuto declinare la giurisdizione, condannando però l'ANAS al risarcimento dei danni cagionati col recesso;

che l'appellata ha resistito, eccependo la inammissibilità e, comunque, l'infondatezza del gravame;

che pur dando atto della singolarità della impu-

gnazione, perché proposta dalla stessa parte che aveva adito il TAR, il Consiglio di Stato l'ha ritenuta ammissibile, ma infondata perché quello impugnato era stato, "fuor di ogni dubbio, un atto di natura autoritativa" con il quale l'ANAS aveva disposto l'annullamento dell'aggiudicazione prima che fosse intervenuto "quell'in idem pactum" che avrebbe radicato la giurisdizione del giudice ordinario;

che pur essendo infatti vero che in alcuni casi espressamente previsti dalla legge il verbale di aggiudicazione definitiva equivaleva al contratto, ciò presupponeva l'osservanza delle formalità di rito e, cioè, della sottoscrizione dell'ufficiale stipulante, del legale rappresentante dell'impresa aggiudicataria, di due testimoni e, soprattutto dell'ufficiale rogante;

che tali formalità non erano state invece rispettate nella fattispecie in esame, cosicché doveva concludersi per la sua devoluzione al giudice amministrativo e, nel merito, per la inammissibilità della domanda di risarcimento danni, perché dipendente da un preteso recesso che, in realtà, non vi era mai stato;

che la spa SALES ha proposto ricorso per cassazio-

ne, deducendo con l'unico motivo la "violazione o falsa applicazione dell'art. 37 cpc e, per quanto di ragione, dell'art. 1321 cc; violazione dei principi in tema di distribuzione della giurisdizione fra il giudice amministrativo e quello civile", perchè il giudice a quo avrebbe dovuto riconoscere la riconducibilità della controversia nel novero di quelle devolute alla cognizione del giudice ordinario;

che l'ANAS ha depositato controricorso con il quale ha, invece, insistito per la dichiarazione della giurisdizione del giudice amministrativo;

che così riassunte le rispettive posizioni delle parti, giova rammentare che secondo quanto stabilito da queste Sezioni Unite, in tema di appalti pubblici conferiti a seguito di procedure concorsuali, rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo la cognizione degli atti e dei comportamenti tenuti prima dell'aggiudicazione e nella successiva fase precedente alla stipulazione del contratto, fra tali atti essendo compreso anche quello di revoca dell'aggiudicazione stessa (v., in tal senso, C. Cass. SU 2008/29425, che ha fatto in proposito rinvio alle precedenti C. Cass SU 2007/27169, 2008/10443, 2008/19805 e

2008/20596),

che trattandosi di principio che il Collegio condivide e ribadisce, va pertanto confermata la giurisdizione del giudice amministrativo sulla causa di cui si discute, in cui non vi è mai stata la stipulazione del contratto ed il Consiglio di Stato ha escluso, con valutazione insindacabile in questa sede, qualunque possibilità di assimilare l'aggiudicazione a quest'ultimo;

che le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate in complessivi 3.700,00 euro, 200,00 dei quali per esborsi, oltre le spese prenotate a debito;

P.Q.M.

La Corte di Cassazione, a sezioni unite, dichiara la giurisdizione del giudice amministrativo, rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi 3.700,00 euro, 200,00 dei quali per esborsi, oltre le spese prenotate a debito.

Roma, il 7 aprile 2009

IL CONSIGLIERE EST:

IL PRESIDENTE

IL CANCELLIERE
Giovanni Giambattista

Deposita in Cancelleria



oggi 7 APR. 2009
IL CANCELLIERE
Giovanni Giambattista